

Un paziente si reca al pronto soccorso di un ospedale a seguito dell'insorgenza di un forte dolore in sede lombare sinistra; il medico di turno, senza procedere ad analisi testicolare, pone diagnosi di colica renouretale sinistra, somministra una terapia antinfiammatoria e antispastica e lo dimette con prescrizione di Voltaren al bisogno e di riposo a letto e con raccomandazione di eseguire ETG dell'apparato urinario e analisi delle urine.

Due giorni dopo il paziente a causa della persistenza dei dolori ritorna nello stesso nosocomio e gli viene consigliato il ricovero in altra struttura.

Recatosi al pronto soccorso di un altro ospedale, gli viene diagnosticata una tumefazione dolente del testicolo sinistro, con richiesta di consulenza urologica.

Dall'esame ETG emerge la necessità di un intervento chirurgico nel corso del quale viene riscontrato un doppio avvitemento del funicolo spermatico sinistro su se stesso e constatata una irreversibile necrosi coagulativa, con conseguente asportazione del testicolo e fissazione di quello contro laterale per evitare eventuale torsione dello stesso.

Al sanitario che visitò il paziente nel primo nosocomio, viene contestato di avere provocato le lesioni al paziente, non avendo negligenzemente sottoposto il malato agli esami utili ad effettuare la giusta diagnosi che, se posta tempestivamente, avrebbe evitato la perdita del testicolo.

Il medico viene condannato in primo grado alla pena di giustizia, mentre in appello viene dichiarata la prescrizione del reato, ma confermate le statuizioni relative al risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione, quarta sezione civile, con la recente sentenza n. 44810/14, depositata il 27/10/14, ha respinto il ricorso dell'imputato sottolineando, tra l'altro, che il sanitario aveva anche omesso di annotare nel verbale di pronto soccorso la sintomatologia soggettiva accusata dal paziente, così ponendo la premessa dell'erronea diagnosi causativa delle lesioni subite dall'interessato.

La mancata annotazione del dolore testicolare è stata ritenuta prova della superficialità dell'atteggiamento diagnostico tenuto dal sanitario nell'occasione.